N. R.G. 5826/2014



10 mm	Sec. 3			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ž .	Cu2	1
Vis	4	-		3	-)	
	P,	. 0	8	FEI	3. Z	Oit)
CR	OH	F	`	32	32	an service and	A. Jelle street
35	p.			Q _O ()	**************************************	ent-thra-

oggetto: Tunjug mostoup pleble deliberazion

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dell'assembler e del

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA matue articulate

e sociosoferative

Composto dai signori Magistrati:

Dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

Dr.ssa Anna Maria MARRA

GIUDICE

Dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa

DA

. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo studio in , piazzetta , in forza di mandato a margine della comparsa di riassunzione;

ATTRICE

CONTRO

, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti e : con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in , in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Nel merito, dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assembleari del 15.7.2013, con le quali l'assemblea dei soci di B ha approvato il compenso all'organo amministrativo, ha deliberato sulla destinazione degli utili dell'esercizio 2012, come risultanti dal bilancio al 31.12.2012, e ha deliberato l'aumento di capitale sociale a pagamento. Con vittoria di spese".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4) cpc in relazione all'art. 164 cpc. Respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze di causa rifuse".

FATTO E DIRITTO

A seguito di pronuncia di incompetenza del Tribunale di Vicenza e conseguente riassunzione del relativo giudizio dinanzi all'intestata Sezione Specializzata del Tribunale di , professandosi socia detenente il 47.50 Venezia, con atto notificato in data 26.6.2014, Α % delle azioni di , essendo il rimanente capitale ripartito rispettivamente al 41,25 %, al 6,25 % ed al 5 % tra e i , società С tutte espressione di , a sua volta presidente del consiglio di amministrazione di В , ha allegato che nel corso dell'assemblea del 15.7.2013 sarebbe stato approvato il bilancio al 31.12.2012 di quest'ultima e che contestualmente gli utili di esercizio sarebbero stati oggetto di deliberazione a maggioranza impediente la loro distribuzione, come già deliberato per gli esercizi precedenti a far data dal 2006, in particolare affermando come tale risultato sarebbe stato conseguito a suo danno, da un lato, mediante riconoscimento ingiustificato di compenso aggiuntivo al Presidente del Consiglio di amministrazione, e dall'altro, mediante deliberazione, altrettanto ingiustificata, di aumento del capitale a pagamento.

A detta di parte attrice, in tal modo, sarebbe configurabile un abuso della maggioranza, causa di invalidità delle delibere assembleari per violazione degli artt. 1375 e 1175 cc, posto che si sarebbe ripetuto, anche con l'ultima decisione assembleare, l'intento di C , D e E , espressione degli interessi di F , di impedire ad A di ottenere la distribuzione degli utili di esercizio, essendo ella costretta, tra l'altro, a sottoscrivere l'aumento di capitale impiegando gli utili di sua pertinenza, tenuto conto della possibilità data alla società di



aumentare il capitale stesso in modo gratuito, mediante l'impiego delle riserve facoltative accantonate negli anni.

Concludendo, A ha chiesto la declaratoria di nullità, ovvero l'annullamento, della delibera assembleare del 15.7.2013 con cui è stato approvato il bilancio sociale 2012 e si è deliberato il rammentato aumento di capitale a pagamento.

Costituendosi nel giudizio riassunto, Bha reiterato l'eccezione già svolta di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4) cpc in relazione all'art. 164 cpc.

Quanto alla domanda di invalidità della delibera approvativa del bilancio, la società convenuta ha evidenziato il difetto di qualsivoglia indicazione dei motivi di impugnazione, non essendo esposta in atti alcuna censura sulle singole poste, ovvero censura alcuna formale, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.

Quanto alla deliberazione di aumento del capitale a pagamento, B ha evidenziato come in tal modo ella si sarebbe autofinanziata, senza ricorrere al prestito bancario, con ciò garantendo negli anni un considerevole sviluppo della propria attività, arrivando nel corso del 2012 ad impiegare 4.175 dipendenti, maturando utili, ante imposte, di euro 10.255.159,00.= e consolidando un patrimonio netto di euro 34.494.677,00.=. A detta della convenuta, in realtà, l'opposizione manifestata da A all'aumento di capitale, con richiesta di distribuzione degli utili, tradirebbe l'intendo abusivo della minoranza che, in ragione delle sue difficoltà, vorrebbe depauperare la società.

Pur non essendo stata impugnata la deliberazione di corresponsione del compenso agli amministratori, secondo la convenuta l'argomento sarebbe stato utilizzato scorrettamente da parte attrice per avvalorare la sussistenza dell'abuso della maggioranza nella delibera di aumento di capitale.

B , dopo avere rammentato che il compenso al Presidente del C.d.A. sarebbe stato riconosciuto, sulla scorta delle pregresse delibere assembleari, nella misura fissa di euro 210.000,00.= ed in misura variabile in ragione dei ricavi ed utili dell'impresa ante imposta, ha eccepito come essa quantificazione sarebbe del tutto giustificata visto il progressivo aumento dei risultati dell'impresa.

Parte convenuta, nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, A , ha chiarito di non avere impugnato l'approvazione del bilancio di esercizio, ma, per abuso della maggioranza, le deliberazioni con cui è stato approvato il compenso all'organo amministrativo nel suo complesso,

con cui sono stati destinati gli utili, anche a riserva facoltativa, e con cui è stato approvato l'aumento di capitale a pagamento, evidenziando che tutte queste deliberazioni concorrerebbero a esprimere la volontà della maggioranza, rappresentativa degli interessi di F, di danneggiare gli interessi dalla socia di minoranza che da anni non avrebbe più percepito utile alcuno.

Preliminarmente, appare utile chiarire l'oggetto della causa in ragione delle domande di impugnazione che risultano essere proposte con l'atto introduttivo del giudizio, sulla scorta dell'affermato abuso del potere della maggioranza, unico vizio allegato in atti ed inficiante le deliberazioni assembleari, con conseguente annullabilità delle stesse.

A , in atto di citazione e nella conseguente comparsa di riassunzione dinanzi all'intestato ufficio, ha indicato chiaramente che le delibere oggetto del proprio sindacato ed adottate nel corso dell'assemblea del 15.7.2013 sarebbero quella relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2012 e quella di aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo di euro 3.000.000,00.=, tanto che le conclusioni rassegnate con la citazione fanno riferimento proprio alla richiesta di pronuncia di invalidità della "deliberazione assembleare del 15.7.2013 con la quale l'assemblea dei soci di B ha approvato il bilancio sociale 2012 e ha deliberato l'aumento di capitale sociale a pagamento", senza farsi cenno ad alcuna richiesta di pronuncia di invalidità di delibere diverse.

Chiarito che la pretesa di ottenere la declaratoria di invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio è stata abbandonata, visto che essa non è stata riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e visto che tale abbandono risulta dall'affermazione contenuta in comparsa conclusionale dell'attrice, secondo cui ella mai avrebbe inteso svolgere tale domanda, di converso non può reputarsi ammissibile la richiesta formulata in memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 1) cpc, da considerarsi nuova in quanto non costituente precisazione delle domande già svolte, onde ottenere l'annullamento della deliberazione con cui è stato approvato il compenso dell'organo amministrativo.

Infatti, nell'argomentare il vizio che giustificherebbe l'invalidità fatta valere, in atto introduttivo è rammentata la circostanza che, oramai da più anni, la maggioranza dei soci, espressione degli interessi del presidente del consiglio di amministrazione, farebbe in modo di impedire la distribuzione dei consistenti utili dell'impresa, denunciando come "la decisione di aumentare il capitale sociale a pagamento, senza volersi avvalere delle cospicue riserve accantonate dalla società negli anni, non trova alcuna ragione nelle esigenze di realizzazione dell'oggetto

sociale, risultando determinata esclusivamente dalla volontà di negare al socio di minoranza, ancora una volta, la sua quota di utili, utili che in ogni caso vengono riversati al socio di maggioranza nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione".

Ora, l'accenno fatto in atto di citazione alla circostanza che all'assemblea del 15.7.2013 si sarebbe deciso di non distribuire utili perché essi sarebbero stati in buona parte utilizzati per riconoscere ulteriore emolumento in favore di _F, presidente del consiglio di amministrazione, già beneficiario di compenso per la funzione svolta, è circostanza allegata allo scopo di giustificare l'impugnazione per abuso della maggioranza, da fare valere nei limiti delle domande di declaratoria di invalidità indicate nelle conclusioni dell'atto introduttivo e non può assurgere a impugnazione autonoma della delibera con cui l'assemblea dei soci di B

ha approvato il compenso all'organo amministrativo, in difetto di specifica pretesa in tal senso.

Peraltro, il fatto che il riconoscimento in favore del sig. F di emolumenti in ragione degli utili conseguiti nell'esercizio non sia stato oggetto di specifica domanda di impugnazione, è evidenziato ove A in atto di citazione, invoca il fatto come espressione di falso in bilancio "atteso che gli utili di esercizio non possono essere sottratti dalla ripartizione spettante alla minoranza trasformando utili di esercizio in compenso dell'amministratore", senza alcun cenno alla circostanza che la delibera relativa agli emolumenti dell'organo gestorio debba anche essa essere dichiarata invalida in ragione di sua specifica impugnazione.

In altre parole, il fatto che l'assemblea dei soci abbia riconosciuto, a maggioranza e con l'opposizione di A il compenso all'organo gestorio è fatto che può assumere rilievo al fine di verificare la sussistenza del vizio dell'abuso della maggioranza tale da invalidare la deliberazione relativa all'aumento di capitale a pagamento, ma non può giustificare l'annullamento della delibera relativa al compenso la cui domanda, inammissibilmente, è stata proposta per la prima volta solo in sede di memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 1) cpc.

Analoghe considerazioni debbono essere spese in riferimento alla pretesa di A di vedere annullata, sempre per abuso della maggioranza, la deliberazione presa all'assemblea del 15.7.2013, con cui si è deciso di imputare a riserva facoltativa parte degli utili di esercizio. In questo caso, non solo con l'atto introduttivo del giudizio A non ha in alcun modo chiesto la declaratoria di invalidità della menzionata delibera, ma neppure ad essa accenna nel corpo dell'atto, cosicché la richiesta di annullamento così come formulata per la prima volta in memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 1) cpc e relativa alla destinazione degli utili di esercizio 2012 deve ritenersi

inammissibilmente nuova, potendo eventualmente detta destinazione essere considerata al fine di valutare la ricorrenza del vizio dell'abuso della maggioranza inficiante la decisione relativa all'aumento del capitale a pagamento.

Chiarito l'oggetto del giudizio, sostanzialmente limitato alla richiesta di annullamento della delibera assembleare del 15.7.2013 relativa all'aumento del capitale sociale a pagamento, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta secondo cui l'atto di citazione sarebbe nullo per insufficiente od omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, posto che è chiaro che il vizio asseritamente inficiante la deliberazione impugnata consiste nell'abuso della maggioranza come declinato dalle sufficienti allegazioni attoree.

Il vizio dell'abuso della maggioranza che inficerebbe la validità della deliberazione oggetto di lite, sussiste soltanto quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cc, essendo onere dell'impugnante dare prova, anche di natura presuntiva, della sussistenza dell'abuso (ex multis Cass. n. 27387/2005. Cass. n. 15950/2007 e Cass. n. 1361/2011). In altre parole, l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

Entro il limite dell'utilizzo in malafede della regola della maggioranza, è possibile sindacare le ragioni, altrimenti irrilevanti, che hanno condotto il socio a dare il proprio voto, così come è possibile sindacare la validità della deliberazione, pur se formalmente conforme alla legge.

Nel caso di specie, si rileva come parte attrice si duole del fatto che la maggioranza abbia abusato del proprio potere sostanzialmente impedendo la distribuzione degli utili, pur consistenti, maturanti nell'esercizio 2012 per euro 5.597.320,00.=, come da bilancio approvato dall'assemblea del 15.7.2013, disponendo l'aumento di capitale a pagamento e così costringendo A socio di minoranza, ad impiegare gli utili distribuiti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale al fine di non disperdere il valore della propria partecipazione la quale, altrimenti, sarebbe risultata recessiva.

E' d'uopo rammentare che l'assemblea del 15.7.2013, non solo ha approvato il bilancio riportante gli utili indicati, ma ha anche deciso circa la loro destinazione, in parte deliberando che essi, per l'importo di euro 279.866,00.=, fossero impiegati per aumentare la riserva legale al fine del raggiungimento del limite del quinto del capitale sociale, a norma dell'art, 2430 cc. deliberazione non oggetto di alcuna censura, ed in parte disponendo che per l'importo di euro 2.267.454,00.= fossero destinati a riserva straordinaria, essendo ripartibili ai soci i dividenti per l'importo residuo di euro 3.050.000,00.=, dividendi di pertinenza di A sostanzialmente annullati per la delibera di aumento del capitale e conseguente sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

evidenzia come, nel caso concreto, non si sarebbe stata alcuna esigenza di aumentare il capitale sociale a pagamento, già pari ad euro 5.000.000,00.=, ad euro 8.000.000,00.=, con l'emissione di 3.000.000,00.= di nuove azioni con valore alla pari, dopo che parte degli utili sarebbero stati destinati a riserva straordinaria e che anzi, la delibera di destinazione degli utili a riserva straordinaria evidenzierebbe la volontà dei soci di maggioranza di pregiudicare gli interessi patrimoniali del socio di minoranza, impedendo, come già avvenuto in passato, detta distribuzione dei dividendi, volontà perseguita da ultimo con la deliberazione di aumento di capitale a pagamento. In effetti, è documentato in atti che già nell'esercizio precedente (doc. n. 37 di fascicolo di parte attrice), nonostante la società abbia avuto lo sviluppo economico evidenziato da parte convenuta, arrivando a contare un patrimonio netto a fine 2012 di euro 34.494.677,00.=, la società non ha distribuito gli utili maturati, cosicché la deliberazione di aumento di capitale a pagamento per l'intero importo degli utili residui a seguito del loro utilizzo per costituire la riserva straordinaria può ben essere considerata strumento abusivo per impedire al socio di minoranza di ottenere la remunerazione del proprio investimento.

Infatti, benché l'assemblea ordinaria abbia provveduto ad approvare la distribuzione dei dividendi rimasti per l'importo di euro 3.050.000,00.= agli azionisti, nella parte straordinaria ha provveduto a disporre l'aumento di capitale con emissione di nuove azioni, così di fatto costringendo la socia di minoranza a sottoscrivere in proporzione l'aumento, senza beneficiare della remunerazione del proprio investimento, se non in termini di aumento proporzionale della partecipazione, aumento proporzionale che non ha giovato alla sottoscrittrice neppure in termini di maggior peso in seno all'assemblea. Peraltro, è significativo osservare che la maggioranza, ove avesse voluto perseguire l'effettivo interesse alla capitalizzazione della società, ben avrebbe potuto deliberare l'aumento impiegando per pari importo la riserva straordinaria, già ammontante ad euro

22.766.579.00 (vedasi bilancio al 31.12.2012), così preservando anche l'interesse del socio di minoranza alla remunerazione del proprio investimento.

Se si esamina la giustificazione fornita a verbale circa l'impiego degli utili a riserva straordinaria e circa l'aumento del capitale a pagamento, il Presidente dell'assemblea, nonché presidente del consiglio di amministrazione di В anche avente partecipazioni nelle società costituenti la maggioranza del capitale in si richiama espressamente a quanto indicato nella relazione sulla gestione accompagnatoria del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012. In particolare, la giustificazione della capitalizzazione della società e della destinazione degli utili a riserva straordinaria, così come fatta propria dalla maggioranza votante in modo conforme, è individuata nel perdurare della grave crisi economica finanziaria che il paese deve ancora affrontare e che indurrebbe a prevedere forti difficoltà di ottenere tempestivi pagamenti dei crediti da parte dei clienti pubblici e privati, indurrebbe a prevedere anche riduzioni di ricavi riferiti al settore delle somministrazioni pubbliche e della sanità con cui prevalentemente opererebbe , oltre che maggiori difficoltà di accesso al credito bancario, divenuto più oneroso, viste le condizioni generali della finanza, e l'obbligo imposto dalla legge di assolvere al pagamento delle forniture agroalimentari entro termini stretti, pena rilevanti ammende.

Tuttavia, le ragioni indicate risultano assai generiche, non essendovi evidenza alcuna della insolvenza dei debitori di B, evidenza alcuna della riduzione dei ricavi per le commesse presso la pubblica amministrazione, ovvero dei maggiori oneri bancari richiesti alla società per l'accesso al credito, così come non essendovi evidenza alcuna della difficoltà di B di provvedere al pagamento delle forniture agroalimentari. Peraltro, dette evenienze critiche che avrebbero giustificato, nell'interesse della società e senza alcun intento lesivo dei diritti del socio di minoranza, di provvedere alla destinazione degli utili nel modo visto e all'aumento del capitale a pagamento, quale forma di finanziamento della società, sono sostanzialmente contraddette dello stesso sviluppo costante e rilevante delle positive condizioni economico patrimoniali e finanziarie di

, così come evidenziate dalla stessa convenuta.

Peraltro, che la manovra in questione abbia finito di fatto per pregiudicare esclusivamente gli interessi patrimoniali della socia di minoranza, è dimostrato dal fatto che comunque F, espressione delle società di maggioranza (vedasi visure camerali prodotte ai docc. nn. 5, 6 e 7 di memoria istruttoria di parte attrice), ha potuto beneficiare di compensi assai rilevanti, indipendentemente dalla validità o meno della relativa deliberazione di quantificazione di essi.

E' pur vero che il socio, nelle società di capitali, non ha diritto alla distribuzione degli utili, fino a quanto non venga deliberata la loro destinazione, tuttavia, è ben possibile che le deliberazioni assembleari che tale aspettativa conculchino siano invalide ove espressione di abuso del potere della maggioranza, essendo comunque il contratto di società, finalizzato alla ripartizione degli utili di impresa a norma dell'art. 2247 cc, da adempiere secondo i canoni della correttezza e della buona fede, con la conseguenza che ove la maggioranza abusi del suo potere, le deliberazioni che finiscano per impedire il perseguimento di detto interesse del socio di minoranza, possono reputarsi annullabili.

A fronte delle più che floride condizioni patrimoniali e finanziarie di B
così come evidenziate, e in difetto, quindi, di effettiva necessità di capitalizzare ulteriormente l'impresa mediante l'emissione di nuove azioni per importo sostanzialmente pari agli utili distribuibili, dopo destinazione di essi a ulteriore riserva straordinaria, e ben potendo la società ricapitalizzarsi mediante l'impiego di parte di queste ultime riserve già iscritte a bilancio per considerevole importo, nonché a fronte della circostanza che
B neppure dà contezza di future iniziative industriali che richiedano detta capitalizzazione, deve concludersi affermando che, in effetti, la delibera di aumento di capitale a pagamento sia stata adottata conculcando i diritti patrimoniali del socio di minoranza, senza un effettivo interesse per la società, con conseguente sussistenza del vizio denunciato e declaratoria di annullamento della deliberazione di aumento di capitale a pagamento presa all'assemblea dei soci in data 15.7.2013.

Le spese di lite possono essere compensate per la quota di un quinto, tenuto conto della proposizione da parte dell'attrice di domande inammissibilmente nuove e del fatto che, pur essendo stata abbandonata la pretesa di annullamento della delibera approvativa del bilancio, essa sarebbe stata comunque del tutto infondata, non essendo stati evidenziati vizi specificamente rilevanti ed inficianti il risultato di esercizio che, invece, è preso a presupposto per l'impugnazione dell'aumento di capitale a pagamento. Conseguentemente la società convenuta va condanna al pagamento delle spese di giudizio per la residua frazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e dichiarata inammissibile ovvero rigettata ogni diversa domanda e difesa, così provvede:

Sent 325/16

- 1. <u>annulla</u> la deliberazione di aumento del capitale a pagamento presa dall'assemblea straordinaria dei soci di B in data 15.7.2013;
- 2. compensa per la frazione di un quinto le spese di lite;
- 3. <u>condanna</u> parte convenuta a rifondere in favore dell'attrice A la residua frazione di spese di lite che si liquida in euro 859,76.= per esborsi ed euro 8.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia. lì 15.10.2015

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dr. Luca Boccuni